

COMUNE DI



GIFFONI  
VALLE PIANA

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9.06.2008 ed integrato  
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9.09.2009*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Articolo 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) acque interne;
  - d) quiete pubblica e privata;
  - e) protezione e tutela degli animali;
  - f) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane;
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Articolo 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, da eventuali guardie ecologiche volontarie previste dalla legge e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

#### **Articolo 6 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

#### **Articolo 7- Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Articolo 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in

proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età 12 anni;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- q) è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso;
- r) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario e' ritenuto obbligato in solido;
- s) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

**2. Fatte salve le ipotesi aggravate previste e punite dal c.p.**, la violazione di cui al comma 1 lett. c (uso improprio),f,i,j),m),n) e r) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €25,00 ad € 150,00. La violazione di cui al comma 1 lett. d), e), k),o) ed p) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00. La violazione di cui al comma 1 lett. a), b), c (rimuovere, manomettere o imbrattare) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 80,00 ad € 500,00. La violazione di cui al comma 1 lett. s) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 500,00, oltre alla confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione.

#### **Articolo 9 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
  3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca civica, e' vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.
  4. La violazione delle norme indicate al comma 1 lett. b), c), d) ed e) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. La violazione di cui al comma 3 primo periodo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. Per la violazione di cui al comma 3 terzo periodo è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Articolo 10 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. Fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 152/2006 per ciò che riguarda la immissione di sostanze nell'aria:
  - a) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti;
  - b) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;
  - c) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

#### **Articolo 11 - Ingresso abusivo in strutture comunali**

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00

#### **Articolo 12 - Contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00

### **Articolo 13- Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con strutture in legno, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

13. E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
14. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **da € 500,00 ad € 1.000,00.**
- 15. In caso di mancata pulizia degli spazi antistanti gli esercizi commerciali e/o pubblici è nei poteri del Sindaco emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei contravventori. Con l'ordinanza viene disposta la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e al pagamento delle spese, e comunque per un periodo non inferiore a giorni cinque.**

#### **Articolo 14 - Pulizia fossati**

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00

#### **Articolo 15 - Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'articolo 13, comma 12, e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
8. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

### **Articolo 16 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'articolo 11, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. La violazione di cui ai commi 1-3-4-7 e 8 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00. La violazione di cui ai commi 2 e 5 comporta una sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Articolo 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Fatto salvo quanto stabilito dal codice penale qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
5. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
6. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.
7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
9. La violazione di cui al comma 1 del presente articolo prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

### **Articolo 18 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

## **Articolo 19 -Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**

1. In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

## **Articolo 20 Ripari a pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

## **Articolo 21 - Esposizione di panni tappeti e tende su edifici**

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
2. Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni ed oggetti similari.
3. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, e' consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.
4. Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica , intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali e' possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.
5. Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione di tende di cui al comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.
6. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, e' consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.
7. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
8. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

9. La sanzione prevista per la violazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo va da € 50,00 ad € 300,00; per le violazioni di cui al co 3 la sanzione va da € 25,00 ad € 150,00; per la violazione di cui al comma 6, la sanzione va da € 80,00 a 500,00.

#### **Articolo 22 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
  - b) la loro installazione non e' soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
  - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
  - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
  - h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
  - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
  - j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il

- supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
  - l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
  - m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
  - n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
  - o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
  - p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2004 in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
  - b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
  - c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
  - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.
7. La violazione delle norme previste dal presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a 300,00.

**Articolo 23 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.



suolo pubblico. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
5. L'interdizione stabilita al comma 1 non vale per la vendita di fiori e di prodotti tipici e caratteristici, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.
6. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00

### **SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Articolo 25 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
  - f) condurre animali da affezione a sgambare;
  - g) consumare bevande alcoliche, con esclusione del consumo in occasione di sagre e feste autorizzate;**
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00

#### **Articolo 26 - Attività particolari consentite in parchi pubblici**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In

particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del presente Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

#### **Articolo 27 - Luminarie**

1. La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
7. Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Articolo 28 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

#### **Articolo 29 - Disposizioni generali**

1. L'esercizio dei mestieri di strada e' consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento, per l'esercizio dei mestieri di strada e' subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### **Articolo 30 - Attività di servizio**

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.
2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed e' esercitato:
  - in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
  - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.
3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari, medie e superiori;
5. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.
6. Le violazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 a 500,00.

### **Articolo 31 - Commercio itinerante**

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
  - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della l. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune della Campania;
  - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 della l. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
  - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
  - a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali:
    - fasce di rispetto cimiteriale;
    - zone di rispetto per i corsi d'acqua;
    - zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
    - zone di interesse archeologico;
    - zone di particolare interesse naturalistico.
  - b) nel raggio di almeno 40 m dai fabbricati vincolati, ai sensi di legge.
  - c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali.
  - d) lungo le direttrici di grande comunicazione, provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato". Fatta eccezione per la fiera di Santa Maria a Vico
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
  - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
    - strade urbane di quartiere;
    - strade locali;fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
  - c) purché la sosta nello stesso punto non sia superiore a due ore, fatta salva la possibilità di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste

successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
  - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
  - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
  - c) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
  - d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
  - e) è vietata la pubblicità effettuata con volantini da apporre sotto il tergicristallo dei veicoli;
5. La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
6. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
7. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
8. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.
9. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
10. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
11. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.
12. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
13. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4) (esclusa lettera e) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.
14. Chi non osserva la disposizione di cui al comma 4 lettera e) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 150,00.
15. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6), 7) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Articolo 32- Commercio su aree pubbliche – regime delle aree**

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere

- l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
2. E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
  3. Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' tuttavia sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico.
  4. L'autorizzazione dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.

### **Articolo 33 – Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali**

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, e' subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.
2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste e' subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione decennale di posteggio ed e' disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

### **Articolo 34 – Operatori del proprio ingegno**

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
  - disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
  - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non e' necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.
7. La violazione di cui al comma 4 del presente articolo prevede una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

### **Articolo 35 – Attività economiche occasionali non professionali**

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con

apposito provvedimento della Giunta Comunale, e' consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, così come definito con provvedimento della Giunta Comunale, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.
4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

### **Articolo 36 – Attività artistiche di strada**

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o simili.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non e' soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando e' esercitata:
  - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
  - senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
  - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
  - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. L'esercizio delle attività artistiche di strada non e' consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
6. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.
7. Le violazioni di cui ai commi 4 e 6 prevedono una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00

### **Articolo 37 – Erboristerie**

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in

possesto del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".
4. In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

### **Articolo 38 – Vendita con consumo immediato**

1. Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla legge di riferimento .

### **Articolo 39 – Attività miste**

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

### **Articolo 40 Accattonaggio**

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.
2. E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.
4. La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.
5. La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente

## **Articolo 41 Occupazioni per esposizione di merci**

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ASL, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso. Ciò solo se trattasi di sostanze chiuse in pacchi : E' vietato l'esposizione di frutta e verdura all'esterno dei locali adibiti all'attività.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, in caso di occupazione di suolo non autorizzata da parte di titolari di esercizi commerciali e/o pubblici è nei poteri del Sindaco emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei contravventori. Con l'ordinanza viene disposta la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e al pagamento delle spese, e comunque per un periodo non inferiore a giorni cinque. Copia del verbale di accertamento della violazione è trasmessa, a cura dell'Ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 36 ult. comma del D.P.R. 29.9.73 n. 600.**

## **Articolo 42 – Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.**

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come disciplinata dal Regolamento comunale TOSAP, il quale prevede l'esenzione dal pagamento degli oneri relativi, nel caso in cui le attrezzature utilizzate siano considerate conformi al piano dell'arredo urbano.
3. Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricoverate.
4. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Articolo 43 – Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità**

1. I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
  - a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;
  - b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 16.00;
  - c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;
  - d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi automatici di cui ai commi 6) e 7) lett. b) dell'art. 110 TULPS negli esercizi non muniti di autorizzazione ex art. 86 o 88 TULPS e nelle Sale Bingo.
2. Si rinvia per le altre disposizioni allo stesso TULPS ed al Regolamento comunale disciplinante le sale giochi.
3. Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.17bis e17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

### **Articolo 44- Materiale pornografico**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.
2. E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione di € 80,00 a € 500,00

### **Articolo 45- Obbligo di vendita (offerta al pubblico)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

## **Articolo 46 – Distributori di carburante**

1. Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati dal Sindaco in conformità alla L.R. n. 27/94 .
2. In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.
3. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

## **Articolo 47 – Phone Center**

1. Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:
  - a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
  - b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
  - c) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 259/2003;
  - d) devono essere dotati di almeno due servizi igienici

## **Articolo 48 – Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.**

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una

- libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;
  7. La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
  8. Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
  9. La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

## **TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 49- Tutela della quiete**

1. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e del Piano Comunale di zonizzazione acustica del territorio, approvato con del. C.C. n. 57 del 29.6.98.
2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. Negli spazi ed aree aperte al pubblico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
4. Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
5. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
6. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee .
7. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore

- 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna n sonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.
8. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno
  9. Le violazioni di cui ai commi 2, 3), 4), 5), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
  10. La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l. n. 447/95.

### **Articolo 50 – Trattamenti antiparassitari**

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
  - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
  - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
  - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
  - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
  - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
  - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
  - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
  - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
  - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;

- j) avisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
  - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
  - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
  - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
  - n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
  - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
  - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
  - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.
  5. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
  6. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

### **Articolo 51 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

1. Nelle abitazioni potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
2. E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;
3. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.
4. E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.

5. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

### **Articolo 52 – Attività produttive ed edilizie rumorose**

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee .
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

### **Articolo 53 – Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
2. Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 54 – Uso di macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00; di sabato e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 55- Divieto di campeggio libero**

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

### **Articolo 56 – Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale n sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.
3. Le violazioni di cui al comma 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 57 Collocazione del numero civico**

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Municipale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
3. Le violazioni di cui al comma 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 58 – Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni

- vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
  3. Le violazioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Articolo 59- Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore**

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
2. La sanzione per le violazioni di cui al presente articolo è di € 50,00 fino a 300,00.

#### **Articolo 60 – Sosta o fermata di veicoli a motore**

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
  - b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
  - c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
  - d) i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
  - e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
2. E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro.

#### **Articolo 61 – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici**

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
  - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
  - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati e' consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita,

all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare e' tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita e' subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.
5. La violazione di cui al presente articolo prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

## **TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Articolo 62 – Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 63 – Custodia, tutela e pascolo degli animali**

1. E' vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
  - d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
4. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade e transitare nelle strade del centro urbano e nelle zone sottoposte a vincolo come la frazione Terravecchia.
5. Le violazioni di cui al comma 1) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

- 6. Nel caso in cui la violazione dei commi 1 e 4 del presente articolo dovesse comportare l'insozzamento del suolo pubblico, oltre alla sanzione prevista dal comma 5, sarà applicata un'ulteriore sanzione da € 500,00 a € 1.000,00.**

#### **Articolo 64 – Protezione della fauna selvatica**

1. E' fatto assoluto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, per tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 65 – Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. Le violazioni di cui al comma 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 66 – Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.
4. Le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3 , comportano inoltre una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 67- Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Oltre all'osservanza delle norme previste dal regolamento specifico, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 3.12.04, nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente

destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi e nell'area mercatale destinata agli alimentari .
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
- 10. Le violazioni delle norme previste dal presente articolo, e in particolare dei commi 6 e 7 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00. La sanzione applicata ai sensi del presente articolo assorbe e modifica quella prevista dallo specifico regolamento "Presenza dei cani nelle aree pubbliche", approvato con delibera C.C. n. 58 del 3.12.2004.**

#### **Articolo 68 – Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

#### **Articolo 69 – Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

### **TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

#### **Articolo 70 – Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Articolo 71 – Servizi igienici**

1. I locali pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande di tipo B di cui alla L. n. 287/91, devono possedere servizi igienici adeguati e proporzionati alla superficie complessiva del locale. In ogni caso devono essere muniti di sala antibagno e bagno distinti da quelli destinati al personale di servizio.
2. Requisito fondamentale per l'idoneità degli stessi è il superamento delle barriere architettoniche per gli avventori diversamente abili .
3. Allorquando trattasi di locale inferiore a mq. 50, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è possibile derogare al requisito del servizio destinato al personale.
4. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 80,00 ad € 500,00.

#### **Articolo 72 – Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.
2. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

#### **Articolo 73 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Per tutti i comportamenti, per i quali non è espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale, la sanzione applicabile è compresa tra € 25,00 ed € 150,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni, con determinazione del Responsabile del Settore, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

### **TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 74 – Disposizioni transitorie**

Il presente Regolamento, nel mentre abroga tutte le eventuali norme in contrasto con esso, entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione. Sino all'entrata in vigore di apposito Regolamento, la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dall'articolo 4.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Articolo 7 – Ottemperanza	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 8 Comportamenti vietati Comma 1. lett. c) uso improprio lett. f) lett. i) lett. j) lett. m) lett. n) lett. r)	da € 25,00 ad Euro 150,00	€ 50,00
lett. d) lett. e) lett. k) lett. o) lett. p)	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
lett. a) lett. b) lett. c) rimuovere-manomettere o imbrattare	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
lett. s)	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00

	Confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione	
Articolo 9 – Altre attività vietate Comma 1. lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)	da € 25,00 ad €150,00	€ 50,00
Comma 3. 1° periodo	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Comma 3. 3° periodo	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 11 – Ingresso abusivo in strutture comunali	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Articolo 12 – Contrassegni	Da € 25,00 a € 150,00	€50,00
Articolo 13 Nettezza del suolo	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Articolo 14 Pulizia fossati	Da € 25,00 a € 150,00	€50,00
Articolo 15 Rifiuti	Da € 80,00 a € 500,00	€ 160,00
Articolo 16 – Sgombero neve Comma 1. Comma 3. Comma 4. Comma 7. Comma 8.	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Comma 2. Comma 5.	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 17 – Manutenzione delle facciate di edifici Comma 1.	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 21 – Tende su facciate di edifici Comma 1. Comma 2.	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Comma 3.	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Comma 6.	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 22 – Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 23 – Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
	Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari	
Articolo 24 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 25 – Divieti	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 26 – Attività particolari	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00

consentite in parchi pubblici Comma 4. Comma 10.		
Comma 5. Comma 9.	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 27 – Luminarie	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00
Articolo 28 Addobbi e festoni	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 30 – Attività di servizio Comma 2. Comma 3. Comma 4. Comma 5.	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 31 Commercio itinerante Comma 1 lett. a e b	Sanzione ex art. 29 comma 1 d.lgs. n.114/98	
Comma 2 Comma 3 Comma 4. esclusa lett. e Comma 5.	Sanzione ex art. 29 comma 2 d.lgs. n.114/98	
Comma 4 lett. e	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Comma 6 Comma 7. comma 8	da € 77,00 ad € 462,00 oltre a obbligo di regolarizzazione dell'attività	€ 154,00
Articolo 34 – Operatori del proprio ingegno Comma 4.	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 36- Attività artistiche di strada Comma 4. Comma 6.	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 37 Erboristerie Comma 1 Comma 2	Sanzione ex lege n. 99/31	
Comma 3	Sanzioni ex d.lgs. n. 114/98	
Articolo 40 - Accattonaggio Comma 1 Comma 2	Da € 25,00 ad € 150,00 oltre obbligo cessazione immediata attività	€ 50,00
Comma 3	Da € 25,00 ad € 150,00 oltre obbligo cessazione immediata attività	€ 50,00
Articolo 41 Occupazione per esposizione di merci Comma 1	Sanzioni ex regolamento comunale T.O.S.A.P. oltre obbligo di rimessa in pristino dei luoghi	
Comma 2 Comma 3	Oltre applicazione regolamento T.O.S.A.P.	

	Da € 25,00 ad € 150,00 ed obbligo rimessa in pristino	
Articolo 42 Attività somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	Da € 77,00 ad € 462,00 oltre obbligo regolamentazione attività	€ 154,00
Articolo 43 Disciplina dei giochi leciti	Sanzioni di cui artt. 17 bis e 17ter del TULPS	
Articolo 44 Materiale pornografico	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 48 Raccolte di materiali ed offerte di beneficenza Comma 2 Comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00
Comma 4 Comma 6	Da € 50,00 a € 300,00 oltre obbligo rimessa in pristino	€ 100,00
Comma 5	Sanzioni previste dal d.lgs. n. 114/98	
Articolo 49 Tutela della quiete Comma 1	Da € 258,00 ad € 10.329,00 (art. 10 comma 3 L. 447/95)	€ 516,00
Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8	Da € 50,00 ad € 500,00 oltre obbligo immediata cessazione emissione sonore non consentite	€ 100,00
Articolo 50 Trattamenti antiparassitari	Da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 51 Funzionamento apparecchiature nelle abitazioni	Da € 50,00 a € 300,00 oltre cessazione immediata condotta	€ 100,00
Articolo 52 Attività produttive ed edilizie rumorose	Da € 77,00 a € 462,00 oltre cessazione immediata emissione	€ 154,00
Art. 53 Biliardini flipper e giochi all'esterno dei locali	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Art. 54 Uso di macchine da giardino	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Art. 55 Divieto di campeggio libero	Da € 77,00 ad € 462,00	€ 154,00
Art. 56 Strumenti musicali	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Art. 57 Collocazione numero civico	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 58 - Dispositivi acustici antifurto Comma 2	Da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 59 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 61 – Utilizzo e vendita di	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00

prodotti pirotecnici		
Articolo 62 – Tutela animali domestici	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 63 Custodia, tutela e pascolo animali	Da € 25,00 ad € 150,00 oltre obbligo rimessa in pristino	€ 50,00
Articolo 64 - Protezione fauna selvatica	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 65 Divieti specifici	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 66 – Animali molesti	Da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 70 - Esposizione dei prezzi	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 71 - Servizi igienici	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 72 - Amministrazione degli stabili	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni
- Articolo 7 Ottemperanza

### **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale**

- Articolo 8 Comportamenti vietati
- Articolo 9 Altre attività vietate
- Articolo 10 Operazioni di verniciatura, carteggia tura e sabbiatura svolte all'aperto
- Articolo 11 Ingresso abusivo in strutture comunali
- Articolo 12 Contrassegni del Comune
- Articolo 13 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 14 Pulizia fossati
- Articolo 15 Rifiuti
- Articolo 16 Sgombero neve

#### **Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale**

- Articolo 17 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 18 Operazione di vuotatura e spurgo di pozzi neri
- Articolo 19 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati
- Articolo 20 Ripari a pozzi cisterne e simili
- Articolo 21 Esposizione di panni, tappeti e Tende su facciate di edifici
- Articolo 22 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Articolo 23 Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile
- Articolo 24 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

#### **Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

- Articolo 25 Divieti
- Articolo 26 Attività particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 27 Luminarie
- Articolo 28 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

### **TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

- Articolo 29 Disposizioni generali
- Articolo 30 Attività di servizio
- Articolo 31 Commercio itinerante

Articolo 32 Commercio su aree pubbliche – regime delle aree  
Articolo 33 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali  
Articolo 34 Operatori del proprio ingegno  
Articolo 35 Attività economiche occasionali non professionali  
Articolo 36 Attività artistiche di strada  
Articolo 37 Erboristerie  
Articolo 38 Vendita con consumo immediato  
Articolo 39 Attività miste  
Articolo 40 Accattonaggio  
Articolo 41 Occupazioni per esposizioni di merci  
Articolo 42 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio  
Articolo 43 Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattamento e da gioco di abilità  
Articolo 44 Materiale pornografico  
Articolo 45 Obbligo di vendita (offerta al pubblico)  
Articolo 46 Distributori di carburante  
Articolo 47 Phone Center  
Articolo 48 Raccolte di materiali e offerte di beneficenza

#### **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Articolo 49 Tutela della quiete  
Articolo 50 Trattamenti antiparassitari  
Articolo 51 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni  
Articolo 52 Attività produttive ed edilizie rumorose  
Articolo 53 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali  
Articolo 54 Uso di macchine da giardino  
Articolo 55 Divieto di campeggio libero  
Articolo 56 Strumenti musicali  
Articolo 57 Collocazione del numero civico  
Articolo 58 Dispositivi acustici antifurto  
Articolo 59 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore  
Articolo 60 Sosta o fermata di veicoli a motore  
Articolo 61 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

#### **TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Articolo 62 Tutela degli animali domestici  
Articolo 63 Custodia, tutela e pascolo degli animali  
Articolo 64 Protezione della fauna selvatica  
Articolo 65 Divieti specifici  
Articolo 66 Animali molesti  
Articolo 67 Mantenimento dei cani  
Articolo 68 Trasporto di animali su mezzi pubblici  
Articolo 69 Animali liberi

#### **TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Articolo 70 Esposizione dei prezzi  
Articolo 71 Servizi igienici  
Articolo 72 Amministrazione degli stabili  
Articolo 73 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### Articolo 74 Disposizioni transitorie